

N. 1190

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERUZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

Norme in favore dei cittadini handicappati psichici
o subnormali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, definisce tali coloro che «presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale (...) che determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».

Si stabilisce quindi, tra le varie tipologie di *handicap*, una netta distinzione che permette di evidenziare i problemi specifici e di proporre gli interventi legislativi necessari per risolverli.

La classificazione operata dalla legge quadro ci offre l'occasione per verificare in che misura la normativa vigente corrisponda ai bisogni dei cittadini handicappati.

Minorazione fisica e sensoriale.

Una particolare attenzione è stata riservata dallo Stato alle persone affette da cecità, sordomutismo e da menomazioni fisiche, al punto che si può affermare che esse possono sentirsi veramente tutelate, per quanto gravi siano le difficoltà connesse con la loro condizione.

Ciechi, sordomuti ed invalidi fisici possono infatti appellarsi rispettivamente alle leggi n. 381 del 1970, n. 382 del 1970, n. 118 del 1971 e n. 18 del 1980 e ad una serie di modificazioni e integrazioni successive.

Sono significative anche le date di emanazione di tali interventi legislativi.

Dell'attenzione dello Stato hanno beneficiato anche le associazioni di categoria; infatti l'Unione italiana ciechi (UIC), l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC) hanno il privilegio del finanziamento pubblico. Inoltre esse hanno la facoltà di nominare i propri rappresentanti nei comitati provin-

ciali di assistenza e beneficenza pubblica (CPABP) delle prefetture.

Minorazione psichica.

Prima che si costituisse l'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), le persone affette da cerebropatia (sindrome di *Down*, insufficienza mentale, autismo, oligofrenia, eccetera) erano destinate alla segregazione in casa o negli appositi istituti, per cui «sono state semplicemente dimenticate e non vengono considerate nelle norme che si rivolgono alla generalità dei cittadini».

Questa è stata una delle conclusioni più significative dei più illustri giuristi del nostro Paese al congresso nazionale sulla «Condizione giuridica del cittadino handicappato psichico» (Perugia, 25-27 gennaio 1986).

L'ANFFAS, costituitasi a Roma nel 1958, promosse il coinvolgimento diretto dei genitori e dei familiari che oggi, a prezzo di sacrifici personali, di rinunce e anche di tante umiliazioni, condividono le difficoltà esistenziali del congiunto minorato psichico.

Le condizioni di vita di queste persone meritano di essere valutate con estrema attenzione.

La nascita di un bambino subnormale sconvolge i suoi genitori e coinvolge loro ed i familiari in un'esistenza nuova e diversa, fatta di isolamento, di emarginazione, di stati conflittuali permanenti con le istituzioni nel tentativo di conseguire ciò che per gli altri è normalità di vita.

Gli adempimenti e i doveri comuni a tutti i cittadini diventano preoccupazioni più gravi per l'umiliante difficoltà di doversi adeguare a norme che «dimenticano» o ignorano la condizione di questi figli «diversi». A ciò si aggiunge la particolare, assillante preoccupazione del loro futuro, del

«dopo i genitori», a causa della loro incapacità di conseguire autonomia personale, della loro incapacità di amministrare eventuali beni, per cui si rende necessaria la nomina di un tutore.

L'ANFFAS ha rappresentato a suo tempo questa situazione alle istituzioni, unitamente ad una conseguente serie di richieste e di proposte. La risposta fu avvilente quanto deludente: i problemi del cittadino minorato psichico devono, ancora oggi, cercare soluzioni adeguate nelle leggi che riguardano gli invalidi civili. Praticamente si è risposto con la semplice concessione di provvidenze economiche le quali, dapprima attribuite equamente per l'indiscutibile gravità della condizione, oggi sono sempre più subordinate a criteri restrittivi che inducono persino a trascurare l'aspetto psichico della minorazione. Ora, mentre un cieco, un sordomuto, un invalido fisico sono perfettamente in grado di evidenziare, direttamente, la loro condizione di fronte ai medici delle commissioni competenti, la persona minorata psichica, che non è capace nemmeno di compilare la domanda relativa e deve perciò delegarne i genitori, e che non si rende conto che si sta decidendo del suo futuro, è soggetta ad una singolare fiscalità nella determinazione di gradi di invalidità, il che è semplicemente assurdo.

Se invalido civile deve essere, ben difficilmente esisterà un invalido in condizione di gravità superiore alla sua.

I rapporti con le commissioni mediche e la prefettura, l'assillo delle pratiche, delle visite, dei ricorsi, assumono per i genitori di un minorato psichico aspetti incredibili, incomprensibili, talora allucinanti.

Ora è possibile, oltre che doveroso, da parte dello Stato eliminare questo inutile motivo di ulteriori difficoltà al già gravoso compito delle famiglie.

La legge quadro n. 104 del 1992, all'articolo 3, comma 3, riconosce implicitamente la condizione della persona con *handicap* psichico come situazione che assume connotazione di gravità.

Il presente disegno di legge vuole conseguire che l'accertamento dello stato di minorazione psichica di cui all'articolo 4 della

citata legge n. 104 del 1992, abbia il carattere di una constatazione definitiva, data l'irreversibilità della situazione, e dia luogo al diritto ad un'indennità o vitalizio come avviene, ad esempio, per i casi di minorazione sensoriale.

Si fa notare che ciò non costituirebbe aggravio di spesa per lo Stato perchè l'indennità proposta:

sarebbe concessa in sostituzione delle attuali provvidenze economiche di cui alle leggi che riguardano gli invalidi civili (leggi 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, eccetera);

riconoscerebbe ai genitori il merito della riduzione delle spese già a carico delle istituzioni per il ricovero dei figli in istituto.

Le disparità di trattamento riservate ai cittadini minorati, che la legge quadro pone sullo stesso piano di diritto, appaiono difficilmente giustificabili, ma, come sopra dimostrato, possono essere facilmente superate con l'approvazione del presente disegno di legge.

La stessa disparità di attenzione è riservata alle rispettive associazioni per cui si va dalla situazione di privilegio (UIC, ENS, ANMIC) alla pratica emarginazione (ANFFAS).

Si deve però dare atto dei recenti segnali di maggiore apertura e di considerazione da parte dello Stato nei confronti dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli e adulti subnormali:

l'ANFFAS è stata ammessa a far parte del Comitato nazionale per le politiche dell'*handicap* (articolo 41, comma 6, lettera c) della legge n. 104 del 1992) insieme con l'UIC e l'ENS;

la legge 15 ottobre 1990, n. 295 (articolo 1, comma 3) ha riconosciuto all'ANFFAS il diritto di essere rappresentata da propri medici presso le commissioni mediche per il riconoscimento degli stati d'invalidità, diritto prima riservato all'UIC, all'ENS ed all'ANMIC.

Questa nuova realtà, che costituisce un esplicito riconoscimento dell'attività dell'ANFFAS, va considerata una premessa

per la sua ammissione al diritto al finanziamento pubblico ed alla presenza nel Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica (CPABP) della prefettura, diritto ancora oggi riservato all'UIC, all'ENS ed all'ANMIC.

I cittadini handicappati con minorazione fisica, psichica e sensoriale saranno finalmente posti sullo stesso piano di diritto perchè anche le loro associazioni avranno le stesse possibilità di rappresentarli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nell'ambito dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha lo scopo di assicurare alle famiglie di soggetti affetti da minorazioni psichiche il sostegno e l'assistenza necessari per favorire, nell'ambito familiare, i processi educativi e lo sviluppo delle residue capacità di relazione, di integrazione e di partecipazione alla vita sociale dei minori handicappati.

Art. 2.

(Principi generali)

1. È dato pieno riconoscimento legale alla minorazione psichica, adeguando eventuali iniziative alla gravità dell'*handicap*, con criteri di piena parità con le minorazioni fisiche e sensoriali già riconosciute suscettibili di tutela.

2. I soggetti affetti da minorazione psichica possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile secondo lo schema di cui all'allegato A.

3. Ai fini di cui alla presente legge, gli interventi richiesti da situazioni di bisogno dipendenti da uno stato di minorazione psichica si articolano nei seguenti ambiti:

- a) prevenzione e diagnosi precoce;
- b) cura e riabilitazione;
- c) accertamento dell'*handicap* e dell'evidente situazione di gravità che dia diritto ad un'indennità analoga a quella riconosciuta ai minorati sensoriali;
- d) assistenza e integrazione sociale;
- e) educazione, istruzione e integrazione scolastica;

- f) formazione professionale e integrazione lavorativa;
- g) attività sportive, turistiche e ricreative;
- h) superamento delle barriere architettoniche ed agevolazioni per i trasporti pubblici;
- i) esercizio del diritto al voto;
- l) riserva di alloggi;
- m) agevolazioni fiscali;
- n) agevolazioni alle famiglie per l'assistenza;
- o) accesso alle strutture sanitarie;
- p) visita di leva;
- q) interdizione;
- r) assistenza al di fuori dell'ambito familiare;
- s) particolari modalità di svolgimento dei procedimenti penali a carico di cittadini minorati psichici.

Art. 3.

(Rinvio a norme applicabili)

1. Le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, n. 382, si applicano, in quanto compatibili, ai cittadini handicappati psichici o subnormali.

Art. 4.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge si considerano persone handicappate con minorazione psichica coloro che sono affetti da cerebropatia quali la sindrome di *Down*, l'insufficienza mentale, l'autismo, l'oligofrenia, per i quali esistono notevoli difficoltà di relazione, di apprendimento e di integrazione lavorativa, che determinano un grave svantaggio sociale ed un notevole rischio di emarginazione.

2. Il cittadino handicappato psichico ha diritto alle prestazioni richieste dalla natu-

ra, dalla consistenza e dalla gravità della sua minorazione.

Art. 5.

(Accertamento dell'handicap)

1. La constatazione dello stato di minorazione psichica può avvenire al momento della nascita, nei primi anni di vita o in seguito a malattie, affezioni o ad eventi traumatici. I relativi accertamenti, su segnalazione del personale sanitario, sono effettuati dalle competenti commissioni mediche delle unità sanitarie locali, all'uopo integrate da un operatore sociale, da un esperto nella patologia oggetto dell'accertamento e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Tali accertamenti devono essere effettuati con urgenza per consentire un tempestivo intervento dei servizi terapeutici e riabilitativi.

2. La minorazione psichica accertata ai sensi del comma 1 del presente articolo assume il carattere di situazione con connotazione di gravità ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 6.

(Provvidenze)

1. In seguito ad esito positivo degli accertamenti di cui all'articolo 5 è concessa al soggetto handicappato un'indennità vitalizia commisurata alla minorazione, rivalutabile in rapporto all'incremento del costo della vita, a parziale compenso dell'assunzione di responsabilità da parte della famiglia.

2. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 è sospesa in caso di ricovero a tempo pieno del soggetto al quale sia stata concessa in un istituto di assistenza a spese dello Stato o di altro ente pubblico.

3. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per i soggetti di cui alla presente legge le provvidenze economiche di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e 11 ottobre 1990, n. 289.

4. Si applicano in favore dei soggetti di cui all'articolo 5 le disposizioni vigenti in materia di pensioni di reversibilità.

5. L'ANFFAS è ammessa ad usufruire del finanziamento pubblico già riservato all'Unione italiana ciechi (UIC), all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS) e all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC).

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

ALLEGATO A
(vedi articolo 2)

